

Punto 12) solo cu

REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA  
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA  
 DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO  
 SERVIZIO 01/F - RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONE

Consegnato  
 nelle scorse  
 del 29 aprile 2010  
 JF

Prot. n. 6435

Palermo, li 21 APR. 2010

Oggetto: Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40. Articolo 1, comma 6 (GURI n. 71 del 26 marzo 2010).



ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA  
 DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE  
 AUTONOME

(Alla cortese attenzione del Dott. Marcello Mochi Onori)

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
21. APR. 2010
PROT. N° 1422/C2FINO.....

AL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE  
 AREA AFFARI FINANZIARI  
 c/o Delegazione della Regione Lombardia  
 Via del Gesù, 57  
 ROMA

E, p.c.

ALL'UFFICIO DI GABINETTO  
 DELL'ON.LE ASSESSORE ALL'ECONOMIA  
 SEDE

Come è noto, l'articolo 1, comma 6 del decreto legge in oggetto indicato prevede che: "Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti."

La previsione di cui al sopra citato comma 6, inerente il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato e la conseguente acquisizione all'erario delle somme derivanti dal recupero in casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, si pone in contrasto con quanto previsto dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 "Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese" ed in particolare con l'art. 8, comma 2, della legge regionale, che demanda le attività di accertamento, riscossione e contenzioso relative alla gestione del credito



d'imposta ad apposita convenzione da definire con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11 della medesima, a norma del quale, per l'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione della legge in argomento, la Regione siciliana può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione di cui all'art. 7 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Al riguardo, giova precisare che la sopra citata legge regionale n.11/2009 prevede l'utilizzazione delle disponibilità delle risorse FAS a titolarità regionale -priorità 6 "Competitività e sviluppo delle attività produttive" nonché l'utilizzo di risorse rinvenienti da strumenti operativi di programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 trasferite alla Regione siciliana.

La stessa, come indicato nella stipulanda convenzione, trasferirà tali fondi all'Agenzia delle Entrate al fine di consentire le regolazioni contabili conseguenti all'utilizzo del credito di imposta di cui alla l.r. n. 11/2009. Quest'ultima effettuerà il recupero coattivo delle somme dovute, in base agli atti di recupero, mediante ruoli affidati agli Agenti della riscossione che riversano alla Regione gli importi riscossi, previa istituzione di apposito codice tributo per iscrizione a ruolo regionale, da imputare al pertinente capitolo di entrata del bilancio regionale.

Ciò significando che trattasi di risorse a titolarità regionale sulle quali non può operare la previsione di cui all'art.1, comma 6, del decreto in argomento.

Attese le prerogative statutarie nella materia, quanto sopra è stato già rappresentato dagli Organi di indirizzo politico della Regione siciliana ai competenti Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di consentire le opportune modifiche emendative al decreto legge in argomento, in sede di conversione in legge.

Tanto si rappresenta a codesta Segreteria Generale, per le eventuali successive iniziative che potranno essere intraprese in vista della prossima conversione in legge del D.L. di che trattasi.

Il Dirigente Generale  
Dott. Salvatore Taormina

